



giunta regionale

Marca da bollo

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza  
 Sezione di Belluno  
 Via Caffi, 61  
**32100 Belluno**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

Recapito telefonico \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

L'autorizzazione ad effettuare un taglio di materiale legnoso ad uso \_\_\_\_\_

Per un quantitativo di circa \_\_\_\_\_

In Comune di \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_

Sul greto del corso d'acqua \_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_

- Sita all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi  
 Non sita all'interno del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

e dichiara sotto la propria responsabilità (barrare la casella che interessa)

- di essere titolare** della concessione dell'area richiesta  
 **di non essere titolare** della concessione dell'area richiesta.

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI MATERIALE LEGNOSO SUL DEMANIO IDRICO**

1. Il quantitativo massimo concedibile per ogni nucleo familiare non può essere superiore a 60 quintali.
2. Per nessun motivo potranno essere concesse proroghe alla data di scadenza della concessione, che verrà concordata di volta in volta con il richiedente.
3. La concessione rilasciata è personale e non cedibile a terzi per alcun motivo.
4. Le domande presentate verranno considerate valide solo all'interno del territorio comunale per cui si richiede la concessione di materiale legnoso. Per la concessione di materiale in altro Comune deve essere presentata nuova domanda.

**Tabella dell'Ufficio Tecnico Erariale di Belluno per il prezzo di macchiatico della legna da ardere (Anno 1998)**

Specie	Ubicazione del bosco (Viabilità, Accidentalità, etc)					
	Difficile		Buona		Ottima	
	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
	€					
Carpino bianco, Carpino nero, Faggio	0,93	1,39	1,45	2,07	2,12	2,84
Acerò, Frassino, Robinia, Rovere	0,67	0,88	0,93	1,50	1,55	1,81
Nocciolo, Betulla	0,52	0,88	0,93	1,24	1,29	1,50
Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino silvestre, Pino nero, Pioppo, Ontano, Salice, Tiglio	0,52	0,88	0,93	1,14	1,19	1,29

## **PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE VALIDE PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE RADICATA SULL'ALVEO DEMANIALE**

### **Art. 4 – Esecuzione dei tagli in qualsiasi stagione per l'alto fusto.**

E' consentito in qualsiasi stagione dell'anno il taglio dei boschi di alto fusto (Boschi di conifere).

### **Art. 5 - Epoca di esecuzione dei tagli dei boschi cedui.**

Per i boschi cedui, il tempo dei tagli è regolato come segue (per la provincia di Belluno):

— fino ai 1000 mt. di altitudine: dal 1° ottobre al 15 aprile;

— sopra i 1000 mt. di altitudine: dal 15 settembre al 30 aprile.

### **Art. 6 - Modalità dei tagli.**

Il taglio dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto.

Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle altre piante e al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato della cima e dei rami.

### **Art. 10 - Allestimento e sgombero delle tagliate.**

L'allestimento dei prodotti del taglio e lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi devono compiersi il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare il novellame.

Nei cedui, detti prodotti devono essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, non oltre il termine consentito per il taglio di cui all'art. 5.

I residui della lavorazione (ramaglia e cimali), sia delle fustaie che dei cedui, devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi: quelli delle fustaie entro e non oltre il termine dell'utilizzazione delle piante, quelli dei cedui entro i termini; consentiti per il taglio di cui al precedente art. 5.

### **Art. 11 - Esbosco dei prodotti.**

Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, sentieri e mulattiere, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliate di recente o in rinnovazione, e comunque al di fuori delle normali vie di smacchio.

Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta venne atterrata, alla strada, condotto o canale più vicino

### **Art. 24 - Cautela per l'accensione del fuoco nei boschi.**

E' vietato a chiunque di accendere fuoco all'aperto nei boschi od a distanza minore di m. 100 dai medesimi.

E' però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, con l'obbligo di approntare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

### **Art. 41 - Cedui semplici - Riserva di matricine.**

Il taglio dei boschi cedui salvo il disposto di cui al successivo art. 42, deve essere eseguito in modo da riservare almeno 100 matricine per ettaro (**una matricina ogni 10 m**), ad eccezione dei cedui di castagno nei quali le matricine riservate non possono essere inferiori a 30. Le matricine debbono essere scelte fra le piante da seme o, in mancanza, fra i polloni migliori e più sviluppati, e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, a seconda che possano o no resistere all'isolamento, con preferenza però per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del bosco.

Le matricine devono essere scelte tra le specie di maggior pregio (frassino, carpino, quercia, acero, faggio, ciliegio, betulla, robinia, tiglio). Solo in mancanza di queste si rilasceranno matricine di altra specie (ontano, salice, pioppo).

Le matricine vanno tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo.

### **Art. 42 - Piante conifere nei cedui.**

Quando nel bosco vi siano piante conifere, queste, salvo autorizzazione del Servizio Forestale competente per territorio, devono essere escluse dal taglio, ma non dal computo delle matricine, se ne hanno la qualità.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_